

AIAF PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI



AIAF PIEMONTE e VALLE D'AOSTA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DEGLI AVVOCATI PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI

Torino 7 maggio 2015

*L'adozione del minore da parte di
coppie omogenitoriali
(ma non solo)*

A cura di **Fabio DEORSOLA** e **Giulia FACCHINI**
Avvocati in Torino

Su cosa vi intratterremo

- Genitori arcobaleno: aspetti psicologici- brevi cenni-
- Genitori arcobaleno: l'adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d
- Genitori arcobaleno: l'adozione in casi particolari ex art. 44 lettera d
- In generale, il genitore sociale ruolo e diritti sostanziali e processuali
- Quali tutele per i minori figli biologici di uno solo dei partner di coppia omogenitoriale, in caso di cessazione della convivenza del loro genitore con il/la compagno/.
- La tutela del rapporto con il genitore sociale anche nelle coppie eterosessuali attraverso l'articolo 337 ter .

Tribunale minori Roma

30 luglio 2014

http://www.aiaf-avvocati.it/files/2014/09/sentenza-TM-Roma_art_44.pdf

SE UNA COPPIA OMOGENITORIALE HA
UN FIGLIO E IN COSTANZA DI CONVIVENZA
VUOLE “TUTELARE” IL RAPPORTO:

QUID JURIS?

LA POSSIBILITA' DI ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI EX ART. 44 LEGGE 184 DEL
1983

**LA COPPIA OMOGENITORIALE E' UFFICIALMENTE
SDOGANATA –IN BREVE ASPETTI PSCICOLOGICI-**

- Presidente del **Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologici, Fulvio Giardina**: “Non è certamente la doppia genitorialità a garantire uno sviluppo equilibrato e sereno dei bambini, ma la **qualità delle relazioni affettive.**”
- Da tempo la letteratura scientifica e le ricerche in quest'ambito sono concordi nell'affermare che il sano ed armonioso sviluppo dei bambini e delle bambine, all'interno delle famiglie omogenitoriali, non risulta in alcun modo pregiudicato o compromesso.
- La valutazione delle **capacità genitoriali** stesse sono determinate **senza pregiudizi rispetto all'orientamento sessuale ed affettivo.** Ritengo pertanto che **bisogna garantire la tutela dei diritti delle famiglie omogenitoriali al pari di quelle etero-composte senza discriminazioni e condizionamenti ideologici ”**

LA COPPIA OMOGENITORIALE E' UFFICIALMENTE SDOGANATA –IN BREVE ASPETTI PSICOLOGICI-

- Nel 2011 l'**Associazione Italiana di Psicologia** ha ricordato che "i risultati delle ricerche psicologiche hanno da tempo documentato come il benessere psicosociale dei membri dei gruppi familiari non sia tanto legato alla **forma che il gruppo assume**, quanto alla **qualità dei processi e delle dinamiche relazionali che si attualizzano al suo interno**. In altre parole, **non sono né il numero né il genere dei genitori – adottivi o no che siano – a garantire di per sé le condizioni di sviluppo migliori per i bambini, bensì la loro capacità di assumere questi ruoli e le responsabilità educative che ne derivano**.
- In particolare, la ricerca psicologica ha messo in evidenza che ciò che è importante per il benessere dei bambini è **la qualità dell'ambiente familiare che i genitori forniscono loro, indipendentemente dal fatto che essi siano conviventi, separati, risposati, single, dello stesso sesso**.

Quali le caratteristiche di una buona genitorialità

- I bambini hanno bisogno di adulti in grado di:
 - garantire loro **cura e protezione**,
 - **insegnare il senso del limite**,
 - **favorire tanto l'esperienza dell'appartenenza quanto quella dell'autonomia**,
 - **negoziare conflitti e divergenze**,
 - **superare incertezze e paure**,
 - **sviluppare competenze emotive e sociali**».

L'IMPORTANZA DEL PROGETTO GENITORIALE ANCHE NELLA COPPIA OMOGENITORIALE E L'OPPORTUNITÀ DI TUTELARLO

Coppie omosessuali riconosciute come formazioni sociali costituzionalmente rilevanti (corte Cost 138/2010) che come tali hanno diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali (Cass 4184/2012)

ARTICOLO 44 LETTERA D: UN PASSEPARTOUT O UN VESTITO SU MISURA PER LE FAMIGLIE ARCOBALENO?

- **44.** 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:
 - a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
 - b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
 - c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
 - d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.**
- 2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.
- 3. **Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.** Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
- 4. **Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare .**

ARTICOLO 44 LETTERA D Trib. Min. Roma impugnata dal P.M. su questo punto

LO STATO DI ABBANDONO: PRESUPPOSTO NECESSARIO?

- “ In un primo tempo, subito dopo l’entrata in vigore della legge, tale norma era stata interpretata **in senso restrittivo, e ritenuta applicabile soltanto ai minori adottabili – in quanto dichiarati in stato di abbandono** – ma non collocabili in affidamento preadottivo, poiché a causa di problemi sanitari e/o psicologici, ovvero in ragione dell’età più avanzata, non riuscivano ad essere accolti da alcuna delle coppie aspiranti all’adozione.
- Un secondo orientamento della giurisprudenza di merito, poi consolidatosi, ha **ampliato la portata interpretativa della norma, ammettendo che l’impossibilità di affidamento preadottivo potesse essere non solo di mero fatto, ma altresì di diritto, in assenza cioè di una dichiarazione di stato di abbandono, e ritenendo adottabili anche minori non abbandonati, ma, ad esempio, affidati da anni ad una coppia, anche non coniugata, o ad un single** (Si ricordano tra le altre le sentenze del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 626/2007 e della Corte di Appello di Milano n. 1271/2012)”.

ARTICOLO 44 LETTERA D Trib. Min. Roma impugnata dal P.M. su questo punto

- “Se la giurisprudenza maggioritaria ammette la possibilità di adozione ex art. 44 lettera d) per le coppie di conviventi (eterosessuali), sempre che la decisione corrisponda all’interesse primario del minore, ne deriva che la medesima conclusione debba applicarsi anche nel caso di conviventi del medesimo sesso.
- Una diversa interpretazione infatti sarebbe in primo luogo contraria alla *ratio legis*. *Richiamando la nota pronuncia della Cassazione 601/2012, il Tribunale per i Minorenni di Roma ha ribadito che “ferma restando la valutazione della fattispecie concreta non può presumersi che l’interesse del minore non possa realizzarsi nell’ambito di un nucleo familiare costituito da una coppia di soggetti del medesimo sesso”.*

ARTICOLO 44 LETTERA D Trib. Min. Roma impugnata dal P.M. su questo punto

- *“Ne consegue che “se la dannosità di un contesto familiare omosessuale per un minore non può presumersi....non può neppure presumersi che l’interesse preminente del minore non possa realizzarsi in tale contesto”.*
- *“Pertanto, una volta valutato in concreto il superiore interesse del minore ad essere adottato e l’adeguatezza degli adottanti a prendersene cura **un’interpretazione dell’art. 44, co. 1, lett. d) L. 184/1983 che escludesse l’adozione per le coppie omosessuali solo in ragione della predetta omosessualità, al tempo stesso riconoscendo la possibilità di ricorrere a tale istituto alle coppie di fatto eterosessuali, sarebbe un’interpretazione non conforme al dettato costituzionale in quanto lesiva del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)”.***

ARTICOLO 44 LETTERA D Trib. Min. Roma impugnata dal P.M. su questo punto

- *“.... una lettura dell’art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all’istituto dell’adozione in casi particolari coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento **sessuale si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 8 della CEDU**”.*
- *La Corte europea dei diritti umani, nella sentenza del 19 febbraio 2013, aveva **ritenuto discriminatoria, per violazione dell’art. 14 in combinato disposto con l’art. 8 della CEDU, la legge austriaca che non consentiva alle coppie omosessuali l’adozione c.d. cogenitoriale (adozione del figlio del convivente), concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali***

ARTICOLO 44 LETTERA D Trib. Min. Roma **impugnata dal P.M. su questo punto**

- *“nel caso di specie ... non si tratta di concedere un diritto ex novo, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe mamme”.*
- In tale contesto, non vi era alcuna ragione per negare alla minore i diritti e i vantaggi che derivano dal rapporto di filiazione, ancor più rilevanti a seguito della riforma introdotta dalla legge 219/2012 che – secondo l'interpretazione ormai consolidatasi - ha previsto l'instaurazione del vincolo di parentela anche in caso di adozione in casi particolari, coerentemente con il diritto del minore ad una famiglia, al rispetto della vita familiare, ed al principio di non discriminazione tra figli biologici e figli adottivi, tutti sanciti dalle norme sovranazionali.

In alternativa art. 44 lettera b

44. 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

- Matrimonio o convivenza?
- Matrimonio omosessuale contratto all'estero vedasi Cassazione n. 4184 del 2012, che afferma che il matrimonio omosessuale contratto all'estero *“.... non (è) più da ritenersi inesistente o invalido ma semplicemente improduttivo di effetti nell'ordinamento giuridico italiano”* efficacia diretta o efficacia indiretta?
- La contrarietà all'ordine pubblico.

SE UNA COPPIA DI FATTO OMOGENITORIALE CON FIGLI DI SEPARA: QUID JURIS?

Le motivazioni del
TRIBUNALE DI PALERMO 6 APRILE 2015
IN www.ilcaso.it

TRIBUNALE DI PALERMO 6 APRILE 2015

I FATTI

- Relazione durata 8 anni
- Nel corso della relazione con il sostegno morale ed economico della compagna la sig. A ha avviato una procreazione assistita eterologa all'estero da cui sono nati due gemelli.
- La partner non madre si era fatta carico in via esclusiva del mantenimento della famiglia anche tramite donazione di un fondo per l'avvio di una attività di agriturismo
- La coppia aveva nel 2011 adito il tribunale di Palermo e poi la Corte per il riconoscimento in capo alla partner non madre biologica di una potestà analoga a quella genitoriale
- La domanda era stata respinta
- Dopo la cessazione della convivenza difficoltà per la partner non madre di frequentare i minori che aveva cresciuto come figli anche propri.
- **Domanda proposta al tribunale ordinario ex articolo 337 ter c.c.**

TRIBUNALE DI PALERMO 6 APRILE 2015

La ctu e il suo quesito

- Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento con atto del 17.11.2014, assumeva in proprio e nell'interesse pubblico le richieste formulate dalla ricorrente.
- Tribunale nominava due consulenti al fine di accertare:

“1. le modalità attuali di svolgimento delle dinamiche relative ai rapporti interpersonali tra le parti e tra queste ultime e i minori; 2. l'eventuale esistenza di una consolidata relazione affettiva tra i minori e la ricorrente; 3. la considerazione che i minori hanno della ricorrente e del ruolo della stessa nella loro vita quotidiana; 4. le eventuali conseguenze derivanti dalla possibile interruzione dei rapporti tra i minori e la ricorrente; 5. le opportune soluzioni in merito alle migliori modalità di incontro tra la ricorrente e i minori”.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

LA COMPETENZA PER MATERIA- si per applicazione art. 337 ter c.c.(e non art. 333 cc)

- Nel suo atto di intervento il P.M. ha chiaramente affermato *“che lo strumento giudiziario dell'art. 333 c.c., se pure in astratto in grado di provocare una ripresa di rapporti quale quello in contestazione, esige in concreto un elemento supplementare del tutto alieno al caso in esame: la norma prevede una tutela dell'interesse del minore – nella specie potenzialmente coincidente con l'armonica ripresa dei rapporti con l'ex partner della madre – solo a fronte di un esercizio pregiudizievole da parte della madre della propria potestà genitoriale e con un tasso di lesività tale da comportare un ridimensionamento di gamma variabile di quella potestà, fino a poter giungere all'estremo della sua decadenza.*
- *Ciò che si chiede invece – in questo come in altri casi analoghi – è soltanto garantire una più completa armonizzazione nello sviluppo psichico del minore scongiurando interruzioni traumatiche di relazioni affettive di tipo familiare, piuttosto che una limitazione dell'ambito della potestà della madre biologica”.*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La risposta del tribunale ex 337 ter

- *“Non è stata quindi avanzata una domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori, **ma una domanda finalizzata al riconoscimento di diritti fondamentali dei minori ex art. 337 ter c.c.***
- *Il fatto, poi, che come effetto indiretto del riconoscimento di un diritto fondamentale dei minori ex art. 337 ter c.c. si possa in concreto produrre una qualche compressione delle scelte genitoriali **non comporta che oggetto del giudizio diventino condotte pregiudizievoli del genitore che meritano la limitazione o l'ablazione della sua potestà.***

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La legittimazione ad agire del “genitore sociale” premessa

- *Come è noto, la **legitimatio ad causam** costituisce, unitamente all'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) ed all'esistenza del diritto (c.d. possibilità giuridica), una delle condizioni dell'azione che il giudice ha l'onere di accertare prima di procedere all'esame del merito.*
- *Essa si risolve nella titolarità del potere e del dovere, rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva, di promuovere o di subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa, indipendentemente dalla questione sull'effettiva titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso, che è invece questione di merito della cui prova è onerata la parte attrice, pena il rigetto della domanda (cfr. in generale sulla legittimazione ad agire, tra le altre, Cass. n. 13756 del 14/06/2006, Rv. 592155; Cass. n. 2326 del 06/02/2004, Rv. 569951).*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

**La legittimazione ad agire del "genitore sociale"
esclusione ma**

- Nel caso in esame la **ricorrente non è titolare del diritto potestativo di ottenere una decisione nel merito, non potendo ella** (che non è né genitore biologico né genitore adottivo) **fare valere diritti dei minori ad incontrare persone con cui esistono relazioni affettive stabili.**
- Va al riguardo considerato che il vigente sistema legislativo non detta alcuna disciplina con riferimento ai diritti che l'*ex convivente (etero o omosessuale che sia) del genitore biologico di figli minori potrebbe vantare nei confronti di questi ultimi né conferisce alcuna legittimazione ad agire per conto e nell'interesse di soggetti minori con cui appunto non sussiste un rapporto genitoriale.*
- Infatti, non v'è allo stato attuale nel nostro ordinamento alcuna previsione che riconosca potestà e responsabilità genitoriali al c.d. "genitore sociale".
- **Va quindi dichiarato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente con riferimento alle domande formulate nel ricorso.**

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La legittimazione ad agire del Pubblico Ministero

- Ciò nonostante, deve proseguirsi nell'esame del merito della questione **sulla scorta della partecipazione al presente procedimento del PM quale interveniente necessario in base al disposto dell'art. 70 nel testo risultante all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 1996** (che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "*nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992*").
- **Pertanto, è noto che il P.M. può intervenire in ogni causa in cui ravvisa un pubblico interesse ex art. 70, comma tre, c.p.c**

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La legittimazione ad agire del Pubblico Ministero

- Il Pubblico Ministero, con atto depositato il 17 novembre 2014, nel superiore interesse dei minori, ha fatto propria la domanda della ricorrente, chiedendo, quale mezzo al fine dell'accoglimento della pretesa spiegata con il ricorso, di disporsi una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se, nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, fosse o meno opportuno riconoscere alla _____ la possibilità di frequentare i bambini, _____ e _____.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

Nel merito: la necessita di salvaguardare il superiore interesse del minore

- **Vi è prova della sussistenza di un nucleo familiare di fatto tra le due contendenti** (vedi ricorso del 2001 firmato da entrambe per il riconoscimento della potestà genitoriale anche³ a favore della madre non biologica)
- **Nel corso del procedimento vi sono stati accordi tra le parti sulle visite ai figli** (poi non rispettati per l'inasprirsi della conflittualità).

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

Nel merito: la necessita di salvaguardare il superiore interesse del minore; le risultanze della CTU

- Dalla CTU si rileva che *“non vi è dubbio alcuno che, al di là degli eventi concreti, ad entrambi i bambini deve essere stata prospettata una visione di identità familiare e una storia della loro generatività che deve aver compreso in qualche modo sia la signora _____ che la signora _____”*.
- È prova evidente di ciò che i bambini nel rappresentare la loro costellazione affettiva di riferimento hanno disegnato quattro personaggi: loro stessi, mamma (...) In questa direzione risulta ancora più significativo l'inizio della prima osservazione fatta con i bambini, quando _____ per presentarsi propone ai consulenti un indovinello – *“indovinate se abbiamo due mamme o due papà oppure una mamma e un papà?”* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio, pag. 57 allegata in atti).
- I CTU osservano che *“il percorso peritale ha permesso di evidenziare come i piccoli si riconoscono nel sistema familiare composto da loro due e da mamma A e mamma B e le loro famiglie d'origine (...)”*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La significatività di una relazione affettiva dal punto di vista del minore

“La significatività di una relazione affettiva con un bambino va ricondotta, secondo la prospettiva del minore, al suo vissuto, alla possibilità che egli abbia costruito una immagine di quell'adulto e del legame che ad esso lo unisce, tale che lo renda significativo, continuativo, fondante nel suo processo di crescita. Orbene perché ciò si realizzi quell'adulto deve aver espresso nei confronti del bambino una fase di accudimento in qualche modo significativa, una gravidanza di ruolo educativo, una sintonizzazione sull'ascolto dei suoi bisogni e sulla possibilità di rispondere ad essi con modalità adeguate, una capacità di incidere nella costruzione del suo sistema di attribuzione dei significati esperienziali, la possibilità di sostenere il bambino anche solo in alcune delle sue fasi di sviluppo

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

La significatività di una relazione affettiva dal punto di vista del minore e i pericoli nel non preservarla

- *“... si considera significativamente pericoloso per i bambini una interruzione o una discontinuità del legame tra loro e la signora _____.*
- *Tale decisione per altro non incontra il volere dei bambini.*
- *Si considera, altresì, pericolosa una evoluzione che possa stravolgere la storia familiare e di generatività che questi bambini hanno introiettato. Tale interruzione potrebbe avere effetti nefasti sulla loro continuità affettiva e narrativa determinando profonde ripercussioni sulla evoluzione della loro identità psichica. Non risponderebbe, quindi, all'interesse superiore dei minori.*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

-La decisione-

- P.Q.M.
- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva di _____;
- 2) accoglie la domanda formulata dal PM nell'interesse dei minori e – in applicazione del combinato disposto degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. nell'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza ed all'art. 8 della Cedu (come interpretato dalla Corte di Strasburgo) – a garanzia del diritto dei minori _____ e _____ di mantenere un rapporto stabile e significativo con _____, dispone che la ricorrente abbia facoltà di incontrare e tenere con sé i predetti minori secondo le modalità specificate in parte motiva;

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

-L' ARTICOLATA MOTIVAZIONE-

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ARTICOLO 8

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

1. *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*
2. *Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*



**TRIBUNALE DI PALERMO DECRETO 6 APRILE 2015
LA MOTIVAZIONE**

**CHE COSA E' UN RAPPORTO FAMILIARE IN BASE ALLA
GIURISPRUDENZA DELLA CEDU**

- *“In materia di famiglia, tutelata dall’art. 8 della CEDU, anche una **relazione de facto** può integrare un “rapporto familiare” e, conseguentemente, avere rilevanza giuridica, nell’interesse preminente del fanciullo, come accade nel caso in cui, **oltre all’affetto generico**, sussistano **altri indici di stabilità, attuale o potenziale**:*
- *Quale potrebbe essere quello di una **progettualità genitoriale comune** (per i partners)*
- *e di una **convivenza avutasi per un tempo significativo**, anche se poi cessata”*

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

-LA ARTICOLATA MOTIVAZIONE-

**“CARATTERE FAMILIARE” DELLA RELAZIONE
ELEMENTI DISTINTIVI**

- La determinazione del carattere familiare delle relazioni di fatto deve tener conto di un certo numero di elementi, quali:
 - a) **Il tempo vissuto insieme,**
 - b) **la qualità delle relazioni,**
 - c) **così come il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino**
 - d) **e la percezione che quest’ultimo ha dell’adulto.**

Al cospetto di questi elementi, la relazione “di fatto”, nonostante l’assenza di un rapporto giuridico di parentela, può rientrare nella nozione di vita familiare ai sensi dell’articolo 8 CEDU.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO 6.4.2015

-LA ARTICOLATA MOTIVAZIONE-

GENITORE SOCIALE DEFINIZIONE GENERALE

- *“...valorizzando il criterio guida del superiore interesse del fanciullo, **il profilo della discendenza genetica non va più considerato determinante ai fini dell’attribuzione al minore del diritto di mantenere stabili relazioni con chi ha comunque rivestito nel tempo il ruolo sostanziale di genitore, pur non essendo legato da rapporti di appartenenza genetica o di adozione con il minore stesso (cd. genitore sociale).***
- ***Quando il rapporto instauratosi tra il minore e il genitore sociale è tale da fondare l’identità personale e familiare del bambino stesso, questo rapporto deve essere salvaguardato, alla pari di quanto riconosce oggi l’art. 337 ter c.c. ai figli nei confronti dei genitori biologici.***

GENITORE SOCIALE IN COPPIA OMOGENITORIALE

- *“Questa interpretazione evolutiva si impone **a maggior ragione nell’ipotesi della separazione personale della coppia omosessuale che abbia convissuto con i figli minori di uno dei due, instaurando un rapporto di genitorialità sociale con l’altro**”*

GENITORE SOCIALE IN COPPIA OMOGENITORIALE

- *“Invero, in tali circostanze l’unico rapporto riconosciuto e tutelato dalla legge è quello con il genitore biologico, mentre il rapporto con il genitore sociale – sebbene avvertito e vissuto dal minore alla stregua dell’ “altra figura genitoriale” – non riceve alcun riconoscimento o tutela, con conseguente privazione del minore della doppia figura genitoriale, in spregio al principio fondante in ambito di crisi coniugale o della coppia di fatto del mantenimento di rapporti costanti con ambedue le figure genitoriali”.*

Precedenti contrari

Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 20 ottobre 2009

DICHIARA

- **Non luogo a provvedere ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. e dispone l’archiviazione del procedimento;**

INCARICA

- I s.s. del Comune di xxxx, in collaborazione con i servizi specialistici del territorio, di: vigilare sul percorso evolutivo dei bambini riferendo nel momento in cui il rischio potenziale ravvisato dai CTU dovesse divenire rischio concreto;
- offrire alla madre un sostegno psicologico;

AVENDO DISPOSTO UNA CTU IL TRIBUNALE AFFERMA

- *“Non sono ravvisabili comportamenti della madre tali da giustificare una limitazione della potestà genitoriale; tanto meno nella relazione tra i bambini e la sig.ra xxxx. **In particolare non vi è l’insuperabile necessità di disporre oggi la ripresa della relazione tra xxx e xxx e la sig.ra xxx non essendo emerso che l’assenza di rapporti tra gli stessi sia causa di quel grave pregiudizio che solo giustificerebbe l’intervento del T.M. ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c”.***

IN CONCLUSIONE

- MENTRE IN CASO DI GENITORIALITÀ BIOLOGICA LA CAPACITA' GENITORIALE SI DA PER SCONTATA E SI PUO' DIMOSTRARE LA INCAPACITA'
- NEL CASO DELLA GENITORIALITA' SOCIALE LA CAPACITA' GENITORIALE VA PROVATA E VALUTATA CASO PER CASO MA, SE LA RELAZIONE CON IL GENITORE SOCIALE E' NELL'INTERESSE DEL MINORE, SU ISTANZA DEL P.M. LA RELAZIONE PUO' ESSERE GIUDIZIALMENTE TUTELATA

LA PROCREAZIONE NELLE COPPIE OMOGENITORIALI



